



*Consiglio Regionale della Calabria*

**IX LEGISLATURA  
25<sup>a</sup> Seduta  
Lunedì 7 novembre 2011**

**Deliberazione n. 141 (Estratto del processo verbale)**

**OGGETTO: Legge regionale – Unione tra i Comuni.**

**Presidente: Francesco Talarico  
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera  
Segretario: Nicola Lopez**

**Consiglieri assegnati 50**

**Consiglieri presenti 41, assenti 9**

...omissis...

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i tre articoli della proposta di legge in argomento, con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, e, deciso l'esito - presenti e votanti 41, a favore 41 - ne proclama il risultato:

**"Il Consiglio approva"**

...omissis...

**IL PRESIDENTE f.to: Talarico**

**IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera**

**IL SEGRETARIO f.to Lopez**

**E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 7 dicembre 2011**



**IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Nicola Lopez)**



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 141 del 7 novembre 2011

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

UNIONE TRA I COMUNI

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 novembre 2011.

Reggio Calabria, 29 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
(Francesco Talarico)



## RELAZIONE

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di modificare, cogliendo l'opportunità offerta alle Regioni dalla recente manovra finanziaria, i limiti demografici minimi previsti dall'art. 16 D.L. n. 138/2011 (modificato dalla legge di conversione n.148/2011) nell'ambito delle Unioni nelle quali dovranno confluire i comuni fino a mille abitanti, nonché quelli previsti dall'art. 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (modificato dalla legge di conversione n.122/2010) nell'ambito delle Unioni nelle quali dovranno confluire i comuni compresi tra mille e cinquemila abitanti.

L'idea di imporre ai piccoli enti delle "quasi-fusioni" rappresenta, senza ombra di dubbio, un'imponente forma di risparmio nella gestione dei servizi pubblici e di abbattimento dei costi della politica, attraverso il taglio del numero degli amministratori locali.

Già il TUEL (D.lgs 267/2000), prevedendo delle forme associative fra i vari enti, si poneva lo scopo di rafforzare le possibilità strutturali di ciascuno di essi sì da ottenere risultati ottimali in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Nella stessa direzione si è mossa anche la Regione Calabria attraverso l'emanazione della legge regionale n. 15/2006 riguardante sempre l'incentivazione delle varie forme associative previste.

L'attuale situazione economica ha oggi reso necessario un intervento capace di far fronte alla crisi dei conti pubblici, riscrivendo, in un certo senso, il funzionamento dell'amministrazione locale.

In Calabria l'ondata delle novità coinvolge un numero imponente di comuni, considerata la bassa densità di popolazione per la gran parte delle realtà comunali. Tuttavia, tenuto conto della particolare conformazione orografica prevalentemente montuosa e della presenza di differenti contesti socio-culturali, i limiti previsti dalla normativa statale appaiono troppo angusti e rischiano di rendere difficoltoso il processo di adattamento dei piccoli insediamenti urbani calabresi. Pertanto, occorre cogliere l'occasione data dal legislatore statale di individuare un limite demografico inferiore rispetto a quello fissato dalla norma stessa.

La proposta di legge è composta da 2 articoli.

L'art. 1 enuncia le finalità della proposta e le norme nazionali di riferimento.

L'art. 2 fissa i nuovi limiti minimi demografici. In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di Unioni dei comuni con popolazione complessiva di norma superiore a 4000 abitanti; il comma 2 riduce tale limite a 2500 qualora i comuni partecipanti siano appartenenti o appartenuti a Comunità Montane; il comma 3, fissa in 7000 abitanti il limite demografico minimo per le Unioni partecipate dai 1000 e 5000 abitanti.



*Consiglio Regionale della Calabria*

Questa proposta mira a rendere meno disagiata il procedimento di unione degli enti interessati e la partecipazione di ogni singolo cittadino alla nuove realtà che inevitabilmente verranno a formarsi.

Il presente provvedimento, infine, non comporta costi aggiuntivi, per cui non si rende necessaria la relazione economica né la norma finanziaria.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 7 dicembre 2011



IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Nicola Lopez)



**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. Al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e in considerazione della specifica conformazione del territorio calabrese, la Regione Calabria, in attuazione delle facoltà accordate rispettivamente dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 14, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fissa propri limiti demografici minimi per le unioni di comuni.

**Art. 2**  
**(Limiti demografici)**

1. Le unioni dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, sono istituite in modo che la popolazione residente nei rispettivi territori, per come determinata dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sia di norma superiore a 4.000 abitanti.

2. Il limite demografico minimo previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, è ridotto a:

a) 2.000 abitanti, se i comuni appartengono alla medesima isola linguistica;

b) 2.500 abitanti, se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane.

3. Per i comuni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, il limite demografico minimo è fissato in 7.000 abitanti.

**Art. 3**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.